


PROF. 280 | 10 | P

- 2 NOV. 2010



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Presidente



Ai Sigg. Presidenti
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili
e p.c.

al Sig. Presidente del Tribunale
ai Sigg. Giudici della Sezione fallimentare
al Sig. Dirigente della Cancelleria fallimentare

ROMA

Oggetto: "Requisiti minimi" per la nomina dei Curatori Fallimentari, dei Commissari Giudiziali, dei Liquidatori Giudiziali e dei Difensori delle procedure concorsuali davanti alle Commissioni Tributarie.

PREMESSA

La presente nota segue all'ampia discussione sull'argomento in oggetto nel corso della riunione tenutasi, in data 20 aprile c.a., alla presenza del Sig. Presidente del Tribunale e dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

I Giudici di questa Sezione, all'esito di un approfondito scrutinio valutativo, sono pervenuti alla formulazione di un articolato di criteri regolativi per la nomina dei Curatori Fallimentari, dei Commissari Giudiziali, dei Liquidatori Giudiziali (categorie tutte di seguito indicate con il termine *Curatori*) e dei Difensori delle procedure concorsuali davanti alle Commissioni Tributarie, più avanti illustrato.

Informo le SS.LL. che, nel corso di prossime riunioni, già programmate, verranno fissati, anche, i criteri per la nomina dei Legali, dei Periti e degli altri

Coadiutori nell'ambito delle procedure concorsuali da adottarsi da parte dei Giudici Delegati o da segnalare ai Sigg. Curatori.

Giova rappresentare che l'individuazione dei suddetti criteri si inserisce in un più vasto contesto di regole che questa Sezione Fallimentare ha inteso darsi, per una migliore auto-regolamentazione interna (cfr., ad es., il nuovo orientamento e i parametri in ordine alla misura dei compensi e degli acconti ai Curatori), si da assicurare sia la trasparenza esterna (cfr., ad es., determinazione di pubblicare sul sito del Tribunale le sentenze dichiarative di fallimento con le relative nomine dei Curatori) sia una più proficua collaborazione con altri Uffici (cfr., ad es., riunioni di aggiornamento professionale e di coordinamento organizzativo fra Uffici con la Procura della Repubblica di Roma - Gruppo Reati contro l'Economia).

Le frequenti riunioni di coordinamento presso questa Sezione Fallimentare tendono, poi, a raggiungere (e in buona parte hanno, già, conseguito) lo scopo di unificare, nei limiti del possibile, le prassi interpretative.

Un ulteriore impegno organizzativo, in tale senso, ha consigliato di tenere riunioni (già programmate) periodiche con i Colleghi delle Sezioni Fallimentari di Milano, Torino e Napoli, per tentare di uniformare anche le prassi organizzative tra gli Uffici di maggiori dimensioni.

LE RAGIONI DELLA SCELTA

Prima di procedere alla esposizione dei criteri su enunciati, credo sia opportuno significare le ragioni che hanno consigliato i Giudici della Sezione ad elaborare i criteri di seguito elencati.

In primo luogo, il novellato assetto normativo delle procedure concorsuali definisce, in termini rinnovati, il ruolo del Curatore (vero fulcro della gestione delle procedure concorsuali, con l'aumento dei poteri inerenti alla conduzione delle stesse) e, parallelamente, potenzia il potere-dovere di controllo e vigilanza del Giudice Delegato.

La nuova "identità" delle figure testé indicate rende necessaria, ancora di più oggi, l'individuazione di regole comportamentali che esaltino e ottimizzino l'azione sinergica del G. D. e del Curatore.

Pertanto, è, viepiù, evidente come la scelta del Curatore assuma un rilievo rilevante, se non decisivo, nelle dinamiche organizzative-gestionali-esecutive delle procedure concorsuali.

E qui giova sottolineare due profili connotanti l'operato del Tribunale: 1) la **nomina del Curatore** (comprensiva anche delle altre figure sopra indicate) costituisce fatto del tutto discrezionale da parte del Tribunale Fallimentare, che agisce con

l'unico limite dell'accertamento del possesso, da parte del professionista, dei requisiti prescritti all'articolo 28 L.F.; 2) il Tribunale Fallimentare deve ricercare e garantire la collaborazione di quei professionisti i quali, oltre alla massima, personale fiducia e affidabilità tecnica, assicurino una gestione celere e ineccepibile delle procedure.

Va segnalato, ancora, che il Tribunale ha dovuto, purtroppo, registrare recenti, tutt'altro che sporadiche, esperienze negative maturate nell'ambito di procedure concorsuali ancora in corso, dovute alla inadeguatezza ed, in certi casi, alla inaffidabilità del curatore.

Ulteriore ragione sottesa alla scelta operata è costituita dalla necessità di contenere e pre-fissare il numero (allo stato, esso è di circa 1.700 curatori "attivi") di professionisti da nominare.

Ciò risponde all'esigenza di consentire che ciascun professionista possa essere destinatario di un numero di nomine, durante l'anno, come *Curatore*, che non deve essere inferiore a 2.

Così agendo, si garantisce una soglia accettabile di professionalità e di aggiornamento; nonché, un'opportuna turnazione tra coloro che saranno in possesso dei requisiti richiesti.

In altri termini, si farà luogo all'ingresso di "nuovi" Curatori o in funzione del raggiungimento del tetto di professionisti prefissato, tale da consentire il conferimento del numero minimo di incarichi indicati per anno, o per ovviare alle uscite dei "vecchi" (ad es.: superamento dei limiti di età, revoca, dimissioni).

L'attuale elevatissimo numero di Curatori in attività produce: - una imponente difficoltà di comunicazione del Tribunale fallimentare con tutti i propri Curatori; - il considerevole decremento della crescita e dell'aggiornamento professionale dei Curatori stessi (il cui livello professionale medio appare, oggi, abbastanza basso); - la pratica impossibilità di pervenire all'unificazione delle prassi interpretative ed al controllo delle numerosissime procedure pendenti (il cui numero è, tuttavia, oggi in calo grazie al monitoraggio informatico attento ed all'impegno gravoso e costante dei Giudici e del personale amministrativo; nonostante un progressivo aumento delle istanze e delle dichiarazioni di fallimento nonché delle altre procedure concorsuali).

Queste le fondamentali ragioni che hanno determinato i Giudici del Tribunale Fallimentare a fissare (così auto-disciplinandosi) uno spettro di requisiti personali indispensabili e di requisiti minimi e documentabili di professionalità, in difetto dei quali non si reputa opportuna la nomina del Curatore.

I CRITERI

A) Requisiti Soggettivi

1) - Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Professionale: non si ritiene opportuno nominare Curatore il professionista che non documenti l'iscrizione all'Albo degli Avvocati o dei Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario di Roma da almeno sette anni; ciò al fine di garantire uno "standard" accettabile di esperienza (indispensabile in una materia così specialistica).

2) - Limite massimo di età: come statuito anche da altri Tribunali di grandi dimensioni, il tetto massimo dei 72 anni appare un requisito in linea con la durata media delle procedure fallimentari (stimabile, attualmente, in oltre 10 anni) e con le normative pensionistiche vigenti; infatti, il limite dei 72 anni coincide con l'età pensionabile dei liberi professionisti.

Il Curatore che abbia superato il tetto massimo di età potrà continuare - in assenza di particolari circostanze di impedimento - a svolgere l'incarico nelle procedure a lui affidate, anche al fine di evitare inutili sostituzioni.

3) - Incolpazione in sede Disciplinare o Penale: la natura, essenzialmente, fiduciaria dell'incarico e la salvaguardia del prestigio dell'ordine istituzionale inducono a sconsigliare la nomina a Curatore del professionista che abbia riportato condanne (con provvedimento definitivo) in sede disciplinare. Le stesse ragioni sconsigliano la nomina quale Curatore del professionista il quale sia stato condannato, ancorchè con sentenza non irrevocabile, per fatti di reato doloso.

4) - Revoca: una pregressa revoca pronunciata dal Tribunale Fallimentare e motivata da gravi inadempienze maturate nell'assolvimento dell'incarico di Curatore, tenuto conto del fatto che la revoca implica il venire meno della fiducia nelle capacità e/o nell'operato del professionista, costituisce "ex se" elemento ostativo a successive nomine.

B) Requisiti di Professionalità

5) - lo svolgimento, con efficienza e tempestività, dell'attività di Curatore presso il Tribunale fallimentare di Roma, definendo, almeno, quindici procedure concorsuali, osservando lealmente le direttive del G.D. e del Tribunale (si è ritenuto congruo il numero indicato di procedure, senza individuare parametri temporali di riferimento; sebbene appaia preferibile lo svolgimento di attività dopo l'entrata in vigore delle più recenti riforme);

6) - l'espletamento di un minimo di trenta incarichi legali (svolgendoli con professionalità e diligenza e applicando una tariffa "*ragionevolmente contenuta*") in contenziosi fallimentari in qualità di Avvocato difensore della procedura;

7) - il possesso di titoli accademici: professore universitario ordinario o associato in materie giuridiche, economiche o aziendalistiche ovvero ricercatore o dottore di ricerca in materia commercialistica o processual-civilistica;

8) - la frequentazione di un "master", di un corso di aggiornamento, di un seminario o di una scuola di specializzazione, con non meno di sessanta ore di lezione oppure guadagnando sessanta crediti formativi in materia fallimentare.

GLI ELENCATI REQUISITI MINIMI DI PROFESSIONALITÀ SARANNO VALUTATI ANCHE IN VIA ALTERNATIVA.

Per quanto sopra detto e illustrato, il professionista intenzionato a offrire la propria disponibilità a assumere le funzioni di Curatore dovrà:

a) - dimostrare e/o certificare il possesso degli elencati requisiti di professionalità;

b) - certificare o auto-certificare l'assenza di requisiti ostativi all'esercizio delle funzioni di Curatore;

c) - dichiarare e dimostrare di essere in grado di compiere tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura, anche mediante la disponibilità di una struttura (ad es., studio associato e/o mediante l'indicazione di colleghi di studio e di associati con particolari esperienze professionali in materia) al fine di limitare nomine di "coadiutori" o "esperti";

d) dichiarare la propria disponibilità e attitudine a comunicare con il Tribunale Fallimentare a mezzo di posta elettronica certificata e a trasmettere alla Cancelleria documenti per via telematica; così, contribuendo all'implementazione

del sistema informatico in uso presso il Tribunale e alla decongestione dei flussi di pubblico presso le Cancellerie;

c) dichiarare la propria disponibilità ed attitudine a favorire l'accesso telematico dei creditori e dei terzi interessati alle informazioni sulle procedure, anche mediante la collaborazione con le Cancellerie.

Giova rappresentare che il Tribunale, nella scelta del professionista da nominare quale Curatore, terrà in debito conto, anche, il **numero e l'entità degli incarichi** ricevuti da quel professionista; ciò per realizzare la migliore perequazione possibile tra i professionisti più giovani e i meno giovani, e tra quelli appartenenti alla stessa "fascia" di competenza ed esperienza.

I professionisti destinatari di incarichi di peculiare rilevanza remunerativa saranno destinatari, anche, di incarichi ed. "a zero", fornendo una piena, efficace e tempestiva collaborazione.

Il percorso ragionativo e programmatico che precede, ha portato a un protocollo di intesa con i **Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma**, in forza del quale i Consigli hanno istituito, al loro interno, dei gruppi di lavoro composti da professionisti, volontari, destinati a supportare i colleghi, rivestenti funzione di Curatore, i quali, per le ragioni più varie, **abbiano difficoltà a definire le procedure più risalenti.**

Al fine di garantire un opportuno **"turn over"** e il consequenziale inserimento di giovani professionisti, si è convenuto che le cancellazioni dagli elenchi di Curatori **per raggiunti limiti di età, revoche, dimissioni o comunque venir meno della necessaria fiducia**, saranno, periodicamente, compensate dall'ingresso di altri professionisti (ovviamente, in possesso dei requisiti dianzi indicati).

Nel corso delle riunioni di coordinamento della Sezione, i Giudici Delegati riferiranno in ordine alla tempestività e all'efficienza dell'azione dei Curatori: si individuerà, così, un certo numero di professionisti ai quali potranno affidarsi, nel rispetto della dovuta turnazione, **gli incarichi più delicati e gravosi.**

Va da sé che i risultati di tali analisi saranno **riservati**, atteso che lo scrutinio comporterà apprezzamenti, positivi o negativi, sugli "standards" professionali dei singoli; onde, essi **non saranno, in alcun modo, ostensibili.**

~~Saranno, viceversa, pubblicati sul sito del Tribunale, con cadenza periodica,~~
con le sentenze dichiarative, i **nomi dei professionisti nominati**, nonché di coloro aventi **incarichi in corso** e di coloro i quali avranno manifestato la propria disponibilità alla nomina.

Le dichiarazioni di disponibilità dei professionisti interessati ad assumere funzioni di Curatore (naturalmente solo di coloro che siano in possesso dei requisiti indicati e non versino in una o più delle elencate condizioni ostative alla nomina) dovranno essere inviate, da parte degli interessati, ai Consigli dell'Ordine in indirizzo a mezzo di posta elettronica certificata, su apposito modulo in formato elettronico, a cui sarà allegata eventuale documentazione di supporto.

I Consigli provvederanno, poi, secondo le intese raggiunte, a trasmettere a questa Sezione le suddette dichiarazioni.

Tale modalità di trasmissione consentirà sia di avere, immediatamente, un elenco dei professionisti disponibili ad essere destinatari di nomine sia di potere stabilire un "dialogo", a mezzo posta elettronica, per la comunicazione di disposizioni e suggerimenti ai Curatori in attività.

Tutti i Curatori in attività che non siano più interessati a nuove nomine e non intendano dotarsi di posta elettronica certificata potranno **rinunciare agli incarichi** in corso ovvero farsi assistere dai Consigli dell'Ordine di appartenenza per affrettare le operazioni di chiusura ove possibile, evitando così spiacevoli procedure di revoca.

Analogo discorso vale per quanto concerne la nomina dei **Difensori delle procedure concorsuali davanti alle Commissioni Tributarie** (di seguito **Difensori**).

I professionisti interessati faranno pervenire alla Sezione fallimentare, con le modalità indicate, la propria dichiarazione di disponibilità.

Si ritiene che debbano essere nominati **solo i professionisti** in relazione ai quali **non sussistano le condizioni ostative di cui ai precedenti numeri da 1 a 4.**

Quanto ai requisiti minimi di professionalità, il richiedente dovrà dichiarare e/o documentare:

9) - espletamento, con efficienza e professionalità, dell'attività di Difensore in, almeno, quindici procedure fallimentari, osservando le direttive del G.D. e del Tribunale;

10) - lo svolgimento di un minimo di trenta incarichi legali (svolgendoli con professionalità e diligenza, applicando una tariffa "*ragionevolmente contenuta*") in procedure fallimentari in qualità di Avvocato difensore della procedura;

11) - il possesso di titoli accademici: es., professore universitario ordinario, associato o a contratto ovvero ricercatore in materia civilistica, dottorato di ricerca ~~in materia fallimentare, tributaria o societaria;~~

12) la frequentazione di un "master", di un corso di aggiornamento, di un seminario o di una scuola di specializzazione in materia tributaria con, non meno, di cinquanta ore di lezione o di cinquanta crediti formativi.

**ANCHE IN QUESTO CASO SI STABILISCE CHE I REQUISITI MINIMI
DI PROFESSIONALITÀ POSSANO ESSERE VALUTATI ANCHE IN VIA
ALTERNATIVA.**

Analogamente a quanto si è stabilito per i Curatori, il Professionista che vorrà assumere le funzioni di Difensore dovrà:

- a) - certificare o auto-certificare il possesso dei sopra indicati requisiti di professionalità;
- b) - certificare o auto-certificare l'assenza di requisiti ostativi all'esercizio delle funzioni di Difensore;
- c) - dichiarare e dimostrare di essere in grado di compiere tutte le attività connesse allo svolgimento dell'incarico;
- d) dichiarare la propria disponibilità e attitudine a comunicare con il Tribunale fallimentare a mezzo di posta elettronica certificata, ed a trasmettere alla Cancelleria documenti per via telematica; in tale modo contribuendo alla deflazione dei flussi presso le Cancellerie.

Confidando nel sensibile e incisivo impegno che ciascuna delle SS.I.L., nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, vorrà profondere per la migliore realizzazione del progetto illustrato, mi è gradita l'occasione per rivolgere, sin da ora, il più vivo ringraziamento per la preziosa e concreta collaborazione.

Per i Consigli dell'Ordine in indirizzo si fa riserva di allegare modulo per le dichiarazioni di disponibilità, in attesa di modifiche in corso di esame congiunto.

Roma 21 ottobre 2010

Ciro Monfurò